



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI E LE VOTAZIONI DEL COMUNE DI BRUSIO

APPROVATA DALLA VOTAZIONE POPOLARE DEL 10 LUGLIO 2011

Art. 1 Iscrizione nel catalogo elettorale

Gli aventi diritto di voto devono essere iscritti nel catalogo dei votanti gestito dalla cancelleria comunale. Le iscrizioni e le radiazioni vanno eseguite d'ufficio. Se sono date le premesse legali, i nuovi arrivati devono essere iscritti nel catalogo elettorale immediatamente. Le persone che hanno effettivamente abbandonato il loro domicilio nel comune devono essere radiate dal catalogo, anche se non hanno notificato la loro partenza. Prima di un'elezione o di una votazione, le iscrizioni o le radiazioni devono avvenire entro il quinto giorno precedente. Su richiesta degli interessati, il responsabile della tenuta del catalogo deve motivare e comunicare per iscritto le decisioni concernenti le iscrizioni, le radiazioni e la consultazione. Esse possono essere impugnate presso il Governo mediante ricorso di diritto di voto entro tre giorni dalla comunicazione. Per la procedura fa stato la legge federale sui diritti politici (LDP) e la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC).

Il catalogo dei votanti può essere consultato dagli aventi diritto di voto.

Art. 2 Capacità e diritto di voto

Il diritto di voto in affari comunali spetta a coloro che:

- hanno la capacità di voto
- sono cittadini svizzeri
- sono domiciliati nel comune
- hanno compiuto il 18° anno di età

L'unico motivo di esclusione è costituito dall'interdizione per causa di infermità o debolezza mentale ai sensi dell'art. 369 CC.

Art. 3 Esercizio del diritto di voto

Gli aventi diritto di voto, consegnando la carta di legittimazione, devono deporre il loro voto personalmente nell'urna. Sia per le elezioni che per le votazioni è permesso votare per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è ammesso a decorrere dalla ricezione del materiale di voto.

Art. 4 Persone in servizio militare o in protezione civile

Le persone che alla data della votazione prestano servizio militare o servizio nella protezione civile possono votare secondo la normale procedura oppure per corrispondenza.

Art. 5 Invio del materiale di voto

Gli aventi diritto di voto devono ricevere il materiale di voto (carta di legittimazione, busta di voto, schede di voto e simili) al più presto quattro e al più tardi tre settimane prima del giorno dell'elezione o della votazione. Il materiale di voto non può essere distribuito agli aventi diritto di voto né prima del 28° giorno né dopo il 21° giorno antecedente la domenica di votazione.

Qualora un avente diritto di voto renda credibile il mancato recapito o la perdita della sua carta di legittimazione, gli deve essere rilasciato un duplicato contrassegnato come tale.

Qualora un avente diritto di voto renda credibile tempestivamente, vale a dire prima della chiusura dei seggi, il mancato recapito o la perdita delle schede di voto, queste devono venirgli consegnate.

Art. 6 Votazione anticipata

La votazione anticipata è permessa nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 8⁰⁰ - 12⁰⁰ antecedenti la data della votazione presso la cancelleria comunale.

Art. 7 Votazione per corrispondenza

Ogni avente diritto di voto può votare per corrispondenza. Chi intende votare per corrispondenza, deve inserire la scheda di voto, compilata di proprio pugno, nell'apposita busta inviata dal Comune oppure, all'occorrenza, anche in una busta neutra privata (priva di scritte); la busta deve essere chiusa. La busta chiusa va poi messa nella busta di trasmissione unitamente alla carta di legittimazione. All'occorrenza può venir utilizzata anche una busta di trasmissione privata. La carta di legittimazione deve essere firmata (di proprio pugno) dall'avente diritto di voto nel posto indicato. Colui che vota per corrispondenza deve affrancare la busta di trasmissione e consegnarla per tempo alla posta, oppure imbucarla nella bucalettere presso l'amministrazione comunale (municipio). In entrambi i casi la spedizione deve giungere all'amministrazione comunale entro e non oltre le ore 10.00 del giorno della votazione, vale a dire entro domenica (ore 10.00).

Le schede elettorali o di voto sono nulle se:

- a) non sono quelle ufficiali
- b) non sono compilate a mano
- c) contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti
- d) sono illeggibili o comunque non esprimono chiaramente la volontà del votante
- e) mancano parti essenziali
- f) figurano indicazioni come "finora" e simili

In caso di voto per corrispondenza le schede elettorali o di voto sono inoltre nulle se:

- a) la carta di legittimazione non è allegata o non è firmata
- b) la busta di trasmissione non è stata imbucata nella bucalettere designata dal comune oppure giunge in ritardo
- c) la busta di trasmissione non è chiusa
- d) la busta di trasmissione contiene più buste di voto che carte di legittimazione
- e) la busta di trasmissione oppure la busta di voto per la medesima elezione o votazione contiene più schede elettorali o di voto di contenuto diverso, ma soltanto una carta di legittimazione. Se il loro contenuto è uguale, una di esse è valida
- f) in caso di rappresentanza di persone portatrici di handicap (invalidi) il voto per corrispondenza non è avvenuto tramite la persona di fiducia autorizzata

Rimangono riservate altre disposizioni previste dalla legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC).

Art. 8 Luoghi di votazione

Le urne per le elezioni e le votazioni verranno esposte nei seguenti circoli elettorali:

- Circolo elettorale Brusio sopra, casa comunale
- Circolo elettorale Brusio sotto, casa frazionale Campocologno
- Circolo elettorale Viano, ex edificio scolastico

Art. 9 Schede di voto, busta di controllo

Chi intende votare per urna dovrà inserire le schede di voto nell'apposita busta ricevuta con il materiale di voto e deporla personalmente nell'urna, consegnando contemporaneamente la carta di legittimazione agli scrutatori designati per il seggio elettorale.

Art. 10 Sostituzione

La sostituzione non è permessa.

Art. 11 Ufficio elettorale

L'ufficio elettorale viene designato dal consiglio comunale all'inizio di ogni periodo di legislatura. Esso dovrà essere composto da almeno due scrutatori per ogni circolo elettorale. L'ufficio per lo spoglio delle schede è composto: dal presidente comunale in carica, dal cancelliere e dagli scrutatori.

Il consiglio comunale fisserà l'orario per le votazioni e le elezioni. Le urne vengono consegnate sigillate 30 minuti prima in casa comunale alla sezione elettorale. Il sigillo potrà essere levato solo per lo spoglio che avverrà in casa comunale. Ogni elettore potrà controllare la votazione.

Art. 12 Spoglio

Lo spoglio delle schede ha inizio in casa comunale alle ore 10.15. L'ufficio elettorale deve essere al completo prima di procedere all'apertura delle urne. Le carte di legittimazione e le buste contenenti le schede di voto vengono contate all'apertura di ogni urna. Il numero delle carte di legittimazione e delle buste contenenti le schede di voto deve essere uguale. In caso di irregolarità la commissione è incaricata di prendere le misure del caso per mettere in ordine la cosa in tempo utile.

ELEZIONI

Art. 13 Elezioni

Come previsto dalla Costituzione comunale, tutte le elezioni avvengono per urna.

Un candidato non può essere né membro dell'ufficio elettorale né scrutatore. Lo stesso vale per parenti in linea diretta con il candidato (come elencato all'art. 25, cpv. 1 costituzione comunale).

Per quanto concerne le elezioni comunali il consiglio comunale provvede a designare/incaricare gli scrutatori e gli scrutinatori necessari.

Art. 14 Maggioranza

Per l'elezione del presidente comunale, dei consiglieri comunali, della commissione di gestione e del consiglio scolastico vale la maggioranza assoluta. La maggioranza assoluta è determinata dai suffragi validi ottenuti da tutti i candidati diviso per il doppio del numero dei seggi vacanti. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente è la maggioranza assoluta. Al secondo scrutinio vale la maggioranza relativa. In caso di contrasti di parentela, in base all'art. 25 della costituzione, fra candidati eletti per qualsiasi organo comunale deciderà dapprima il rapporto percentuale fra la partecipazione alle urne e i voti ottenuti dai singoli candidati. In caso di ulteriore parità deciderà la sorte.

Art. 15 Validità dei suffragi

Entro fine settembre la cancelleria comunale pubblicherà sull'organo ufficiale "Il Grigione Italiano" un elenco dei candidati in lista per i seggi vacanti. Voti espressi in favore di altre persone non in lista sono considerati voti nulli.

Se una scheda di voto porta più nomi dei seggi vacanti, questi vengono ridotti al numero esatto, cancellando i soprannumerari, procedendo con la cancellazione dal basso in alto e da destra a sinistra.

Art. 16 Conservazione delle schede

Le schede di votazione saranno conservate in archivio per la durata di 4 anni.

Art. 17 Composizione circolo elettorale

Fanno parte del circolo elettorale per l'elezione dei consiglieri comunali tutti gli elettori residenti/domiciliati nelle frazioni che formano il circolo elettorale (vedi Costituzione comunale art. 1).

Art. 18 Risultati

I risultati delle elezioni/votazioni vengono resi pubblici la domenica di elezione tramite esposizione all'albo comunale (municipio) come pure verrà comunicato al consiglio comunale entro 3 giorni.

Il presente regolamento entra in vigore appena accettato dalla votazione comunale. Esso abroga il precedente regolamento per le votazioni ed elezioni del Comune di Brusio del 19.12.1999.

Approvato dalla votazione comunale del 10 luglio 2011

PER IL COMUNE DI BRUSIO

Il presidente:

Il cancelliere:

Pietro Cathieni

Giancarlo Plozza